



Comitato esecutivo del 13 settembre 2016

**Punto 2 all' ODG
Comunicazioni del Presidente**

**ALLEGATO 2.3
Normativa antitrust a attività associative**

Attività associativa e norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Assifact ha già affrontato la questione della conformità dell'attività associativa alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato con specifico riferimento allo scambio di informazioni fra gli Associati e alla produzione e distribuzione di report statistici sull'andamento del mercato del factoring.

La presente nota illustra una prima analisi dell'attività associativa nel suo complesso alla luce delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, al fine di presidiare il rischio di porre in essere direttamente o indirettamente comportamenti lesivi del principio di concorrenza e di correttezza operativa sul mercato.

L'obiettivo del documento è di verificare la presenza di eventuali aree d'attività associativa in cui potenzialmente potrebbero configurarsi le fattispecie previste dalla legge, ossia circostanze idonee a ridurre o falsare le dinamiche concorrenziali del mercato del factoring, verificare il livello di rischio e l'eventuale esistenza di regole di funzionamento dell'Associazione che già presidiano tale rischio e, se del caso, fissare ulteriori e specifici criteri di comportamento (eventualmente anche ricondotti all'interno di uno specifico codice antitrust associativo) che assicurino la massima conformità delle condotte associative alla normativa antitrust.

Il riferimento normativo è rappresentato dalla Legge 10 ottobre 1990, n. 287 che considera fattispecie rilevanti ai fini della tutela del principio di concorrenza le intese restrittive della libertà di concorrenza (art. 2), gli abusi di posizione dominante (art. 3) e le concentrazioni di imprese (art. 5).

In via preliminare, analizzate le definizioni proposte dalla legge delle fattispecie rilevanti, si escludono gli approfondimenti inerenti l'ipotesi prevista dall'art. 5 relativa alle concentrazioni di imprese in quanto non risulta applicabile alla realtà associativa. Difficilmente applicabili parrebbero inoltre le casistiche di condizionamento della concorrenza sfruttando il potere di mercato dell'Associazione tramite una condotta unilaterale (abusi), maggiormente riconducibili ad operatori di settore.

L'attività associativa appare invece più esposta alla fattispecie inerente le intese restrittive della libertà di concorrenza ossia *"gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari"*, intese volte a fissare i prezzi e le condizioni contrattuali, a limitare o controllare la produzione e la distribuzione del prodotto, a condizionare la ripartizione del mercato o limitarne l'accesso, a determinare un allineamento delle condotte delle imprese sul mercato, ecc. ecc.

Tali intese implicano la presenza di due o più imprese indipendenti cui imputare la condotta anticoncorrenziale ed un coordinamento tra queste imprese e generano l'emergere di un effetto restrittivo reale o anche solo potenziale della concorrenza.



L'Associazione è potenzialmente interessata in particolare sotto l'aspetto del coordinamento e della concertazione degli Associati che si traduce in eventuale facilitazione dell'accordo fra imprese e emanazione di delibere associative, anche non vincolanti, che possono condizionare i comportamenti e le pratiche di mercato delle imprese associate.

La mappatura delle attività associative in cui possono realizzarsi tali ipotesi ha preso spunto dalle indicazioni e dagli approfondimenti contenuti nelle *Linee guida di Confindustria sulle associazioni di imprese e il diritto antitrust (18 Maggio 2010)* ed individua le seguenti circostanze:



CIRCOSTANZE	RISCHIO	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SUGGERITI DA CONFINDUSTRIA	REGOLE ASSIFACT	OPPORTUNITA' di INTERVENTO
Ammissione / estromissione nell'associazione	Regole o delibere associative che possono orientare l'attività delle imprese iscritte per creare barriere all'entrata o per escludere imprese concorrenti.	<ul style="list-style-type: none"> - Adottare criteri di ammissione all'associazione determinati in modo oggettivo e non discriminatorio. - Promuovere la definizione di standard qualitativi e/o di settore attraverso procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie. 	<p>Lo statuto associativo definisce requisiti oggettivi degli operatori per l'ammissione all'Associazione.</p> <p>Parimenti elenca casistiche oggettive che portano alla perdita della qualità di Associato.</p> <p>L'Associazione non è coinvolta in progetti di rilascio di certificazioni o definizione di standard qualitativi che possano determinare barriere all'entrata nel mercato del factoring.</p>	NO
Riunioni tra le imprese associate	L'associazione potrebbe non essere responsabile delle intese ma l'occasione e il luogo ove concordare comportamenti e strategie comuni.	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilire un programma di lavoro ed ordini del giorno dettagliati, che consentano di dar conto degli argomenti trattati ed evitare che le riunioni possano divenire occasione di concertazione tra concorrenti. - Garantire la presenza/partecipazione di rappresentanti dell'associazione e, laddove opportuno per l'argomento trattato, di esperti in materia di concorrenza. - Predisporre e mettere a disposizione dei partecipanti un opuscolo che illustri le regole di comportamento cui conformarsi in sede associativa. - Interrompere la discussione o la riunione, nel caso in cui nel corso della stessa la discussione viri verso argomenti che si valutino non opportuni, dandone riscontro nel verbale. - Redigere un resoconto analitico (verbale) delle riunioni da circolare ai partecipanti e conservarne copia. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'Associazione ha già adottato un codice etico che fra gli aspetti espressamente disciplinati richiama l'impegno dell'Associazione e degli Associati a porre in essere comportamenti pienamente e costantemente conformi alla disciplina nazionale ed europea della concorrenza, affinché le loro condotte non abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato o in una sua parte rilevante. Inoltre, si pone evidenza sull'Etica degli affari nell'attività di factoring e sui Doveri verso l'Associazione, in cui si richiamano i principi di lealtà, correttezza e trasparenza nel completo rispetto delle regole e dei principi del mercato e della libera concorrenza tra le imprese. - Le riunioni fra imprese associate (siano esse riferite agli organi associativi o alle commissioni tecniche) sono disciplinate 	<p>A parte la previsione di un opuscolo che illustri le regole di comportamento cui conformarsi in sede associativa, le altre indicazioni sui comportamenti da adottare sono già tutte rispettate, dalla convocazione alla redazione del verbale.</p> <p>A tutte le riunioni partecipa un membro dello staff Associativo che verifica il rispetto delle tematiche poste all'ODG e la coerenza della trattazione.</p> <p>Sembra opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrare il regolamento delle commissioni con previsioni specifiche di conformità alla disciplina antitrust. - prevedere forme di sensibilizzazione e divulgazione delle norme in materia di normativa antitrust, soprattutto a livello di



CIRCOSTANZE	RISCHIO	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SUGGERITI DA CONFINDUSTRIA	REGOLE ASSIFACT	OPPORTUNITA' di INTERVENTO
			<p>dal MOG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le commissioni tecniche è anche presente un regolamento che ne stabilisce il funzionamento e che già prevede le regole per la convocazione, la redazione di un dettagliato ODG e di un verbale a fine riunione, ecc. ecc. 	<p>commissioni e gruppi di lavoro in cui di discutono le interpretazioni normative e le relative problematiche applicative e ricadute operative, attività che seppur lecite e legittime possono toccare temi che influenzano i comportamenti commerciali. Si potrebbe partire con la consegna ai membri delle Commissioni Tecniche / GdL, all'atto della nomina, di una nota informativa su disciplina antitrust.</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserire nelle convocazioni la seguente dicitura: "Si ricorda che i lavori sono condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust. Ogni partecipante è tenuto a evitare lo scambio di informazioni sensibili che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (dati non pubblici relativi a prezzi, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro."
Adozione di delibere, emanazione di circolari e lettere, linee guida e altre iniziative di autoregolamentazione e codici deontologici, comunicati stampa	Le delibere prese a tutti i livelli da organi associativi e gruppi di lavoro possono influenzare il comportamento commerciale e concorrenziale degli associati, condizionare, in maniera diretta o indiretta,	<ul style="list-style-type: none"> - Non diffondere raccomandazioni, circolari, lettere o comunicati stampa, né ricorrere ad altre forme di comunicazione (inserzioni su quotidiani, dichiarazioni) che contengano l'indicazione del prezzo da applicare ad un prodotto/servizio, il prezzo minimo, la previsione di coefficienti di aumento o 	Non sono presenti regole specifiche che disciplinano le materie e i contenuti delle delibere associativi ma tali regole sono assolutamente desumibili dal codice etico già adottato dall'Associazione che fra gli aspetti espressamente disciplinati richiama l'impegno dell'Associazione e degli	Posto che l'Associazione non condivide e non discute informazioni relative ai prezzi del mercato del factoring, al di là di dati statistici aggregati che non sono suscettibili di orientare il comportamento degli operatori, sarebbe opportuno



CIRCOSTANZE	RISCHIO	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SUGGERITI DA CONFINDUSTRIA	REGOLE ASSIFACT	OPPORTUNITA' di INTERVENTO
	<p>la dinamica dei prezzi o di componenti accessorie che però producono effetti equivalenti alla fissazione del prezzo, la ripartizione delle quote di mercato, le caratteristiche dei prodotti offerti.</p> <p>In generale, appaiono critiche le delibere che possono produrre ingerenze nell'autonomia contrattuale e commerciale delle imprese associate.</p>	<p>comunque di formule che permettano di definire il prezzo di un prodotto o servizio, il grado di sconto applicabile o i tipi di incentivi promozionali adottabili. Tale indicazione si estende anche alle previsioni o raccomandazioni di prezzi massimi o consigliati, in quanto tali da costituire un parametro di riferimento per quest'ultime.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non adottare raccomandazioni, delibere o circolari che determinino in concreto una ripartizione del mercato o della clientela (ad esempio mediante la previsione di clausole di esclusiva a favore di alcune imprese o patti di non concorrenza tendenti alla conservazione in capo a ciascuna impresa della clientela storica). - Non adottare raccomandazioni, circolari, delibere dirette alla limitazione della produzione o della vendita di determinati beni o servizi. - Non adottare raccomandazioni, delibere o circolari suscettibili di inibire agli associati la conclusione di rapporti commerciali con imprese terze o la partecipazione a bandi di gara. <p>Ad esempio nel caso di linee guida inerenti applicazioni normativamente previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuare un test di proporzionalità delle misure proposte o adottate in sede associativa rispetto agli scopi legittimi perseguiti dall'associazione, documentando il processo valutativo che ha giustificato la scelta. - Valutare se le proprie delibere lascino spazio all'autonomia effettiva delle imprese 	<p>Associati a porre in essere comportamenti pienamente e costantemente conformi alla disciplina nazionale ed europea della concorrenza, affinché le loro condotte non abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato o in una sua parte rilevante. Inoltre, si pone evidenza sull'Etica degli affari nell'attività di factoring e sui Doveri verso l'Associazione, in cui si richiamano i principi di lealtà, correttezza e trasparenza nel completo rispetto delle regole e dei principi del mercato e della libera concorrenza tra le imprese.</p>	<p>valutare con esperti della materia antitrust eventuali altre tematiche che per l'Authority possono condizionare indirettamente le dinamiche di prezzo e/o di mercato.</p>



CIRCOSTANZE	RISCHIO	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SUGGERITI DA CONFINDUSTRIA	REGOLE ASSIFACT	OPPORTUNITA' di INTERVENTO
		<p>associate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non sostituirsi alle imprese associate nella determinazione delle loro libere scelte imprenditoriali. - Non inserire in statuti e regolamenti norme che in concreto abbiano un effetto escludente o che determinino un coordinamento tra le imprese associate. - Non inserire in codici deontologici o di autoregolamentazione norme che determinino una fissazione dei prezzi (nel senso sopra indicato) o che, in generale, limitino l'autonomia delle consociate nella definizione delle proprie politiche commerciali. - Nella predisposizione di studi su un determinato settore, evitare la diffusione di dati sensibili relativi alle imprese che possano determinare un allineamento delle politiche commerciali delle imprese associate. 		
Predisposizione di schemi contrattuali e contratti tipo	La definizione di contratti tipo può costituire intesa restrittiva della concorrenza perché suscettibile di appiattire i comportamenti commerciali degli operatori del settore e, facendo venire meno l'incertezza sui termini contrattuali praticati dai concorrenti, di influenzare le condizioni economiche dell'offerta.	<ul style="list-style-type: none"> - Evitare la predisposizione di contratti tipo nei quali siano disciplinati in dettaglio aspetti fondamentali della prestazione offerta sul mercato, così da comprimere in maniera eccessiva la libertà delle associate nella definizione dei propri rapporti commerciali. - Assicurarsi che le linee comuni di riferimento promosse dall'associazione non abbiano ad oggetto elementi commerciali che vanno lasciati alla libera determinazione delle associate. 	<p>Le condizioni generali di contratto di factoring elaborate dall'Associazione nel 1993, a supporto e completamento del inquadramento normativo avviato dalla L.52/91, non disciplinano nel dettaglio le condizioni economiche connesse all'operazione di factoring, che fra l'altro può assumere molteplici e diversificate configurazioni. Hanno l'obiettivo di delineare le obbligazioni contrattuali delle imprese cedenti e delle società di factoring, senza limitare la possibilità delle società di factoring di diversificare l'offerta e di entrare in competizione.</p> <p>Tuttavia nessuna analisi di conformità alla</p>	<p>E' opportuno valutare con un esperto in materia possibili criticità sotto il profilo antitrust delle condizioni generali di contratto di factoring elaborate dall'Associazione ed acquisire un parere che evidenzi l'assenza di effetti anti-competitivi e quindi la conformità alla disciplina antitrust.</p> <p>E' inoltre opportuno valutare, come già fatto da altre associazioni di categoria, la richiesta espressa di un parere all'AGCM.</p>



CIRCOSTANZE	RISCHIO	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SUGGERITI DA CONFINDUSTRIA	REGOLE ASSIFACT	OPPORTUNITA' di INTERVENTO
			normativa antitrust è stata effettuata in passato.	
Studi, Ricerche, analisi di mercato, elaborazione statistiche	Lo scambio di informazioni sensibili fra associati può condizionare le dinamiche dei prezzi se non addirittura provare l'esistenza di un accordo. Lo scambio consente di risalire alle strategie commerciali e di mercato dei concorrenti, condizionando l'offerta e le dinamiche della concorrenza.	<ul style="list-style-type: none"> - Evitare l'adozione di raccomandazioni, delibere o circolari contenenti informazioni sensibili - attuali e come tali commercialmente rilevanti - e dettagliate, tali cioè da permettere l'individuazione delle singole associate a cui quei dati si riferiscono. - Nel perseguimento dei compiti istituzionali, limitarsi a diffondere dati aggregati riferibili ad un intero settore, nonché informazioni di valore storico e tali da non consentire di risalire ai dati individuali. - Nel processo di raccolta, elaborazione e rilascio degli studi di settore aggregato introdurre tutte le cautele 	L'Associazione dispone di un parere legale in merito a possibili criticità sotto il profilo antitrust dei dati e delle statistiche diffuse ai propri membri che ne evidenzia, allo stato dell'arte, l'assenza di effetti anti-competitivi e quindi la conformità alla disciplina antitrust.	NO
Iniziative informative, pubblicitarie e di marketing; eventi Iniziative promozionali (accordi, protocolli, ecc)	Tutte le iniziative pubblicitari, di marketing e promozionali influenzano le dinamiche di mercato e concorrenziali e quelle associative possono vincolare o interferire con le iniziative degli operatori del settore, limitandoli nella propria autonoma definizione della politica commerciale.	<ul style="list-style-type: none"> - Non adottare raccomandazioni, circolari o delibere volte a vietare o vincolare l'attività informativa o pubblicitaria delle imprese. - Non adottare raccomandazioni, circolari o delibere dirette a coordinare il comportamento delle imprese in relazione ad iniziative promozionali. - Non prevedere regole discriminatorie per l'ammissione degli associati alla partecipazione ad eventi organizzati dall'associazione. 	<p>Le iniziative informative e di comunicazione sviluppate da Assifact hanno contenuti e scopo connesso alla diffusione della conoscenza del prodotto factoring, nella sua connotazione generale, e di monitoraggio dell'andamento del mercato.</p> <p>Non si tratta mai di iniziative pubblicitarie e di marketing che contengono o definiscono condizioni economiche, offerte di prodotti specifici o orientamento della potenziale clientela verso operatori selezionati.</p> <p>Assifact non interviene in iniziative commerciali promozionali e di definizione di condizioni economiche per il mercato del factoring e non fornisce indicazioni e linee guida sui contenuti delle attività pubblicitarie e di mktg degli associati.</p>	<p>Si suggerisce eventualmente di formalizzare tale principio.</p> <p>Valutare possibili future iniziative di sottoscrizione di protocolli con il supporto di esperti esterni in</p>



CIRCOSTANZE	RISCHIO	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SUGGERITI DA CONFINDUSTRIA	REGOLE ASSIFACT	OPPORTUNITA' di INTERVENTO
			<p>L'Associazione ha in passato sottoscritto protocolli per favorire l'accesso delle imprese al factoring nell'ambito dell'operatività con la PA. Protocolli che non contenevano indicazioni di condizioni economiche fissate dall'associazione ma proposte del debitore ceduto PA inerenti condizioni economiche massime e di favore da applicare alle imprese fornitrici della PA. I protocolli erano aperti a tutto il mercato degli operatori e non riservati agli Associati.</p>	<p>materia antitrust e/o eventualmente con il preliminare parere dell'AGCM.</p>

